



BREVE INFORMAZIONE

Segretariato generale, 15.06.2021

Avviata la consultazione sul nuovo accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero

Il finanziamento della frequenza delle attività di una scuola in ospedale da parte di allievi ricoverati il cui domicilio è in un Cantone diverso da quello dell'ospedale è regolamentato solo in modo parziale in Svizzera. La CDPE ha posto in consultazione il progetto di un accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO). Ora l'AASO offre ai Cantoni la possibilità di regolamentare gli indennizzi per la frequenza delle scuole in ospedale da parte di allievi di un altro Cantone. La durata della consultazione è dal 15 giugno al 15 dicembre 2021.

In Svizzera ci sono una trentina di scuole in ospedale di dimensioni diverse. Possono frequentarle i bambini e gli adolescenti degenti, indipendentemente dal loro Cantone di domicilio. Le attività scolastiche proposte assicurano che ai bambini e agli adolescenti ricoverati sia garantito l'accesso alla formazione e che non si comprometta inutilmente il loro successo scolastico. Le scuole ospedaliere permettono di creare una comunità grazie agli scambi tra coetanei, offrendo così un po' di normalità nell'eccezionalità. L'obiettivo è un reinserimento fluido nella classe di appartenenza. Il presupposto è che ci sia anche un intenso scambio con i docenti delle scuole di appartenenza.

L'AASO ...

...disciplina la compensazione degli oneri tra i Cantoni aderenti all'accordo. Anche i bambini e i ragazzi ricoverati al di fuori del loro Cantone di domicilio frequentano le scuole in ospedale. Questi casi sono già retti, in parte, da diversi accordi stipulati tra i Cantoni. Le scuole ospedaliere si devono quindi confrontare con accordi tra i Cantoni diversi oppure assenti e, di conseguenza, con una copertura dei costi in parte incerta. L'AASO intende rappresentare una semplificazione da questo punto di vista.

...definisce l'obbligo di sorveglianza. Il Cantone di accoglienza è tenuto ad assicurare che le attività soddisfino le esigenze definite, che le attività proposte adempiano i criteri di qualità applicabili agli istituti di formazione e che i docenti operanti abbiano le qualifiche necessarie.

...è un sistema «à la carte». I Cantoni di accoglienza possono decidere liberamente quali attività selezionare, i Cantoni aderenti all'accordo possono scegliere le attività di cui usufruire. Non rientrano nell'AASO le attività che non costituiscono attività scolastiche e quelle contemplate nella Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS).

...vale per le attività nell'ambito della scuola dell'obbligo e del livello secondario II formazione generale, di cui beneficiano gli allievi ricoverati in ospedale al termine di un periodo d'attesa di sette giorni. Le attività scolastiche nell'ambito della scuola dell'obbligo si orientano ai piani di studio esistenti, quelle del livello secondario II assicurano il livello di formazione nelle discipline fondamentali di cultura generale.

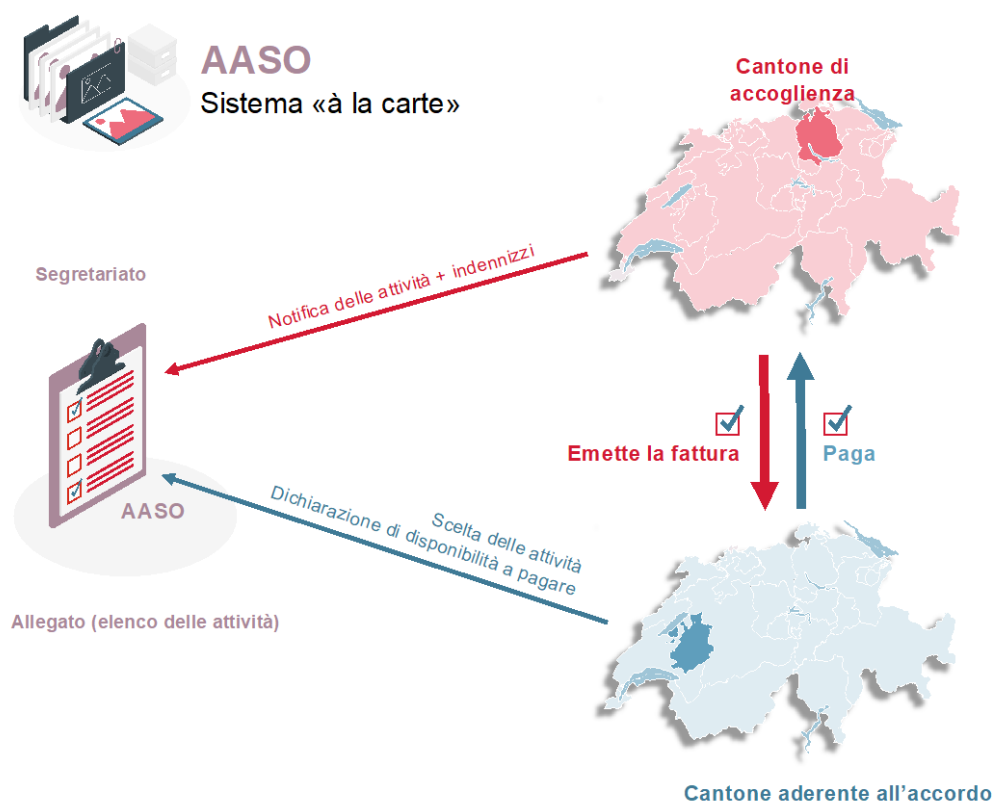


Tabella di marcia

La CDPE può adottare l'accordo dopo averlo sottoposto a due letture. I Cantoni possono quindi avviare la loro procedura di adesione. Ciascun Cantone decide se aderire all'accordo. Il Comitato della CDPE può porre in vigore l'accordo quando vi hanno aderito sei Cantoni.

Contatto

Francis Kaeser, responsabile dell'Unità di coordinamento Finanziamento
e-mail di contatto, 031 309 51 11